

Ordinanza municipale sul servizio raccolta rifiuti

(del 6.12.2004)

Ordinanza municipale sul servizio raccolta rifiuti

(del 6.12.2004)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- l'art. 192 LOC e 155 Regolamento comunale;
- l'art. 10 Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti;
- la risoluzione municipale no. 1350 del 6.12.2004

ordina

- il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti ordinari, speciali e ingombranti è così disciplinato:

CAPITOLO I:

Contenuto e campo di applicazione

Art. 1

Istituzione

La presente ordinanza disciplina il sistema di raccolta ed evacuazione dei rifiuti ordinari provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici, dalle sale di riunioni, dai negozi, dai magazzini, dai locali di deposito, dai laboratori, dalle aziende commerciali, esclusivamente ubicati sul territorio comunale secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Art. 2

Estensione Territoriale

Il servizio viene svolto entro il comprensorio e con punti di raccolta suddivisi per zona, stabiliti dal Municipio.

CAPITOLO II:

Sistema di raccolta

Art. 3

Contenitori

¹Sul territorio comunale sono istituiti in aree prestabilite i seguenti punti per la raccolta separata:

- contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- contenitori interrati per la raccolta del vetro da riciclare;
- contenitori interrati per la raccolta della carta;
- contenitori per la raccolta del PET;
- contenitori per la raccolta di vestiti, tessili e scarpe usati;
- contenitori per la raccolta di oli esausti;
- contenitori per la raccolta delle pile.

²L'ubicazione è definita nell'allegato piano di situazione da valere quale parte integrante della presente ordinanza.

³L'utenza deve di principio far uso dei contenitori assegnati alla propria zona d'ubicazione dell'economia domestica. Qualora uno o più contenitori della propria zona dovessero risultare saturi è data la possibilità di usufruire di un altro contenitore in modo tale da evitare l'accumulo di rifiuti all'esterno dei contenitori.

⁴Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 4
Informazione

Il Municipio informa annualmente la popolazione a mezzo volantino e sul sito ufficiale comunale.

CAPITOLO III:

Genere dei rifiuti e modalità di raccolta

A) Rifiuti RSU, vetro, carta, PET, vestiti, oli esausti

Art. 5
Modalità di raccolta

a) Rifiuti solidi urbani

¹I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di plastica aventi la capacità fino a 110 litri, convenientemente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto.

²Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.

³I sacchi devono essere depositati ben chiusi negli appositi contenitori interrati.

⁴La consegna ai punti di raccolta deve avvenire unicamente tra le ore 07.00 e le 20.30 dal lunedì alla domenica.

b) Vetro

¹La raccolta di bottiglie, cocci di vetro, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti, avviene senza separazione per colore del vetro.

²Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.. Contenitori in vetro di grandi dimensioni devono essere frantumati prima di depositarli nei contenitori. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di arredamento, gli specchi e i lampadari.

³Non è ammessa l'eliminazione usufruendo di altri contenitori ubicati sul territorio e destinati ad altri tipi di rifiuti.

³La consegna ai punti di raccolta deve avvenire unicamente tra le ore 07.00 e le 20.30 dal lunedì alla domenica.

c) Carta

¹La carta e il cartone devono essere immessi negli appositi contenitori interrati. Il Municipio non esclude la possibilità di organizzare a scadenze regolari un servizio di raccolta porta a porta.

²I cartoni dovranno essere piegati accuratamente su più lati in modo tale da non ostruire la bocca di accesso del contenitore.

³Non è ammessa l'eliminazione usufruendo di altri contenitori ubicati sul territorio destinati ad altri tipi di rifiuti.

⁴La consegna ai punti di raccolta deve avvenire unicamente tra le ore 07.00 e le 20.30 dal lunedì alla domenica.

d) PET

¹Le bottiglie in polietilene (PET) devono essere depositate negli appositi contenitori in aggiunta a quelli esistenti presso i centri commerciali.

²Non è ammessa l'eliminazione usufruendo di altri contenitori ubicati sul territorio destinati ad altri tipi di rifiuti.

³L'immissione nei contenitori può avvenire in qualsiasi orario, dal lunedì alla domenica.

e) vestiti, tessili e scarpe

¹La raccolta avviene tramite gli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale.

²Non è ammessa l'eliminazione di vecchi indumenti o di scarpe riutilizzabili usufruendo di altri contenitori ubicati sul territorio destinati ad altri tipi di rifiuti.

³L'immissione nei contenitori può avvenire in qualsiasi orario, dal lunedì alla domenica.

f) oli esausti

¹Gli oli usati devono essere travasati negli appositi contenitori, ubicati presso la discarica comunale, destinati alla raccolta degli oli minerali (oli lubrificanti e per i motori) e di oli vegetali (oli e grassi da cucina) provenienti dall'economia domestica. E' vietato mescolare i due tipi di olio.

²Gli esercizi pubblici non possono utilizzare la discarica comunale per la raccolta degli oli esausti, ma devono invece far capo a ditte specializzate o rivolgersi all'Ente smaltimento rifiuti del sottoceneri (ESR) per la relativa eliminazione.

³Non è ammessa l'eliminazione usufruendo di altri contenitori ubicati sul territorio destinati ad altri tipi di rifiuti.

⁴La consegna al punto di raccolta può avvenire il mercoledì e il sabato dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

g) pile

Le pile scariche devono essere consegnate presso i punti di raccolta prestabiliti.

Art. 6 Esclusione

La raccolta presso i privati con contenitori separati è di principio esclusa. Il Municipio ha comunque facoltà di sottoscrivere accordi con privati e/o aziende presenti sul territorio comunale in situazioni particolari.

Art. 7 Vuotatura

¹La vuotatura dei contenitori per la raccolta di rifiuti interrati e speciali avviene da ditte specializzate definite dal Municipio.

²La vuotatura avviene di regola:

- contenitori interrati RSU: lunedì, mercoledì e venerdì;
- contenitori interrati vetro: venerdì;
- contenitori interrati carta: venerdì;
- contenitori per la raccolta di PET: lunedì;
- contenitori abiti usati: due volte al mese;

³E' facoltà del Municipio modificare in ogni tempo i giorni di vuotatura con le ditte interessate.

B) Rifiuti ingombranti

Art. 8 Rifiuti ingombranti

¹Sono considerati rifiuti ingombranti quelli che per loro dimensione o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.

²La raccolta avviene presso la discarica comunale ed è riservata esclusivamente alle economie domestiche, nell'ambito di produzioni di rifiuti di piccola quantità. Le aziende ed i commerci devono far capo a depositi propri oppure ad uno smaltimento autonomo presso l'ESR per i rifiuti ingenerati dall'attività commerciale.

³La consegna al punto di raccolta può avvenire il mercoledì e il sabato dalle

ore 13.30 alle ore 17.30.

⁴Non sono ammessi alla consegna dei rifiuti ingombranti i rifiuti riciclabili ed il materiale ingombrante quali porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati.

C) Rifiuti speciali

Art. 9 **Casistica**

Sono ritenuti rifiuti speciali e pertanto non ammissibili nei contenitori precedentemente descritti:

- i residui liquidi e fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi o di benzina;
- i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- la cenere, i carboni, le scorie di carboni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- le gomme e i pneumatici usati;
- le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i residui di bagni galvanici e zincatura;
- le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- le emulsioni bituminose;
- le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- le carcasse di animali;
- ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- i pesticidi, insetticidi, diserbanti, prodotti chimici;
- le lampade di tutti i generi;
- le batterie di motociclette, e di autovetture, apparecchi industriali o impianti fotovoltaici;
- i medicinali scaduti;
- tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 7 cpv. 4;
- i materiali di scavo e demolizione.

Art. 10

Altri punti di raccolta autorizzati

¹Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.

²Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.

³I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, le cliniche, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta di siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.

⁴Le autorimesse e i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e dei pneumatici usati.

⁵Le carcasse di animali ed i residui di macellazione devono essere consegnati al centro di raccolta regionale o alla centrale pelli di Bellinzona.

⁶Le economie domestiche potranno inoltre attingere alla raccolta organizzata in collaborazione con l'Ente smaltimento dei rifiuti del sottoceneri nelle date comunicate annualmente dal Municipio per il tramite del volantino informativo.

CAPITOLO IV:

Divieti

Art. 11

Depositi, liquidi e oli

¹Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

²E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua e nel lago o spandere sui terreni, rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

CAPITOLO V:

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Infrazioni

Il Municipio è autorizzato ad installare delle videocamere allo scopo di verificare il corretto utilizzo dei punti di raccolta.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono passibili con la multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Art. 13

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario:

Waldo Pfund

Paradiso, 7 dicembre 2004

Approvata con RM 6.12.2004

Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 13.12.2004 al 27.12.2004.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.